



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Centrale di Caorso - Modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate in sito</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a VIA</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>4215</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Sogin S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere CTVIA n. 2865 del 9 novembre 2018</b>

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 29/11/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 30/11/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** l’articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che con D.M. n. DSA-DEC-2008-0001264 del 31.10.2008 è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “*Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell’impianto nucleare di Caorso (PC)*”;

**PRESO ATTO** che, successivamente, è stata sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA una modifica al suddetto progetto avente ad oggetto “*Modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate in sito*”, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni n. DVA-2013-0018706 del 06.08.2013;

**VISTA** la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da Sogin S.p.A. con nota prot. n. 50773 del 09.08.2018, acquisita con prot. 18623/DVA del 09.08.2018 e successivamente perfezionata con nota prot. 51760 del 24.08.2018, acquisita con prot. 19315/DVA del 27.08.2018 e con nota prot. 52623/DVA del 31.08.2018, acquisita con prot. 19665/DVA del 31.08.2018, per il progetto della “*Centrale di Caorso - Modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate in sito*”, relativo ad un’ulteriore modifica progettuale sulla gestione e stoccaggio dei rifiuti radioattivi attualmente presenti all’interno dei Depositi della Centrale di Caorso, rispetto a quanto già valutato ed autorizzato in precedenza;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale, integrato con considerazioni sulla valutazione d’incidenza, e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 07.09.2018, e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

**CONSIDERATO** che la Regione Emilia-Romagna ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante regionale;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. sono pervenute le osservazioni della Regione Emilia-Romagna, di cui alla nota prot. PG/2018/581957 del 17.09.2018 acquisita al prot. 24125/DVA del 26.10.2018, ed il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali prot. 28741 del 30.10.2018, acquisito con prot. 24541/DVA del 30.10.2018 che sono stati considerati dalla Commissione Tecnica VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del proprio parere;

**VISTA** la documentazione integrativa e i chiarimenti trasmessi dal Proponente nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che l'intervento è riferibile alla tipologia di cui al punto 2. lett. h) dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., denominata *“modifiche o estensione di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”*, in quanto consiste nella modifica di un progetto riferibile alla tipologia di cui al punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., *“centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di durata permanente termica)”*;

**PRESO ATTO** che l'opera prevede una modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate nell'area industriale della Centrale nucleare di Caorso, ubicata nel territorio comunale di Caorso, al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra le città di Cremona e Piacenza, rappresentando una nuova configurazione cantieristica rispetto a quella già valutata non significativa sotto il profilo ambientale ai sensi della Determina Direttoriale DVA-2013-18706 del 06.08.2013 di non assoggettabilità alla VIA;

**CONSIDERATO** che l'opera ricade totalmente all'interno dell'area naturale protetta SIC-ZPS IT4010018-Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;

**PRESO ATTO** che in relazione alla Valutazione di Incidenza il Proponente ha comunicato che *“sulla base di quanto sopra in ed in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii., valutato che gli effetti indotti dal progetto risultano avere incidenze non significative sul sito SIC-ZPS IT4010018, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, si è ritenuto, anche in ragione della procedura di VINCA precedentemente espletata (vedi parere DVA-2013-18706 del 06.08.2013), non avendo riscontrato variazioni dello stato di fatto del sistema ambientale studiato, di avere sufficienti elementi valutativi tali da poter escludere la necessità di produrre ulteriore documentazione”* e che in ragione di quanto sopra evidenziato il procedimento non è stato integrato con la valutazione di incidenza;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 2865 del 9 novembre 2018, acquisito con prot. n. 25867/DVA del 16.11.2018, costituito da n. 25 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

## **DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo alla "Centrale di Caorso - Modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate in sito", presentato dalla Sogin S.p.A.**

### **Art. 1 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato a Sogin S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento di questo Ministero e alla Regione Emilia-Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione sul sito web di questo Ministero.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)